

Mobilità



La mobilità del personale docente, educativo ed

Ata della scuola è regolato dal CCNI

2019/20 - 2020/21 - 2021/22

e dall'O.M. 203 del 8/3/2019

Mobilità



Il C.C.N.I sulla mobilità, sottoscritto dalle OO.SS. in data 06/03/2019 ha valore triennale e ripristina, anche in virtù delle pressioni della nostra delegazione, un sostanziale diritto degli operatori della scuola rispetto alle nefandezze introdotte dalla 107 e recepite dal CCNI del 2016/17/18 con l'introduzione degli ambiti, delle chiamate dirette, con conseguente abolizione delle tre fasi della mobilità che avevano sovvertito quei principi ispiratori dei precedenti contratti innescando una miriade di contenziosi e stravolgendo di fatto quelle certezze ormai consolidate. Resta intesa la possibilità di stipulare un nuovo atto negoziale, anche su richiesta di un solo soggetto firmatario, qualora ne si ravveda la necessità.

Mobilità - NOVITA'



Le principali novità del contratto sono:

- abolizione degli ambiti
- blocco triennale
- ripristino delle tre fasi
- contemporaneità della pubblicazione dei movimenti.
- solo per l'a.s. 2019/20 le cattedre orario esterne comunali e tra comuni diversi non sono distinte

L'abolizione degli ambiti con il "ritorno" alle preferenze "storiche" (scuola, comune, distretto e provincia) hanno avuto come conseguenza l'eliminazione della chiamata diretta ed il ripristino della titolarità sulla singola istituzione scolastica. I docenti titolari di ambito e con contratto triennale prima delle operazioni di mobilità acquisiscono la titolarità sulla scuola di attuale incarico gli altri in esubero provinciale saranno assegnati sulla Provincia.

Mobilità – Blocco triennale



Il vincolo di permanenza triennale si applica (art. 2 c. 2):

- ➤ al docente che ottiene la titolarità su istituzione scolastica a seguito di domanda volontaria, sia territoriale che professionale, avendo espresso una richiesta puntuale di scuola;
- ➤ al docente che ottiene la mobilità su istituzione scolastica nel corso dei movimenti della I fase attraverso l'espressione del codice di distretto sub comunale.

Tale vincolo opera all'interno dello stesso comune anche per i movimenti di II fase da posto comune a sostegno e viceversa, nonché per la mobilità professionale.

Mobilità – Blocco triennale



Tale vincolo triennale non si applica:

- ➤ ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all'art. 13 e alle condizioni ivi previste del presente contratto, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza (art. 2 c. 2);
- ➤ ai docenti trasferiti d'ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa (art. 2 c. 2).
- ➤ ai docenti che chiedono e ottengono la titolarità di scuola attraverso preferenza sintetica, provincia, comune o distretto. (art. 6 c. 5)

Mobilità

SNALS SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO LAVORATORI S C U O L A SNALS-CONFSAL

FASI DELLA MOBILITA'

Le operazioni di mobilità territoriale e professionale si collocano in **tre** distinte **fasi (art. 6 c. 2)**:

I fase: Trasferimenti all'interno del comune;

Il fase: Trasferimenti tra comuni della stessa provincia

III fase: Mobilità territoriale interprovinciale e mobilità professionale

Mobilità - NOVITA'



Contemporaneità della pubblicazione dei movimenti:

è prevista un'unica data per la pubblicazione dei movimenti per tutti gli ordini e gradi di scuola che comporterà di conseguenza la possibilità di poter soddisfare in pieno le richieste degli aspiranti soluzione migliorativa rispetto al passato dove posti resisi liberi a seguito di mobilità professionale non potevano essere assegnati alla mobilità territoriale già pubblicata in precedenza.

Mobilità - PRESENTAZIONE DOMANDE



Il termine di presentazione delle domande sia di trasferimento che di passaggio e fissato dall'O.M 203 del 8/3/2019

11 marzo- 5 aprile docenti – 1 /26 aprile ATA – 3/28 maggio personale educativo

Per tutto il personale docente che intende presentare domanda di trasferimento e/o domanda di mobilità professionale (passaggio di cattedra/ruolo) è

obbligatoria la procedura on-line

Nella domanda **online** devono essere indicati tutti i documenti, sia quelli di autocertificazione (generati dalla procedura POLIS online) sia quelli per cui permane l'obbligo della presentazione della documentazione cartacea (certificato legge 104, certificazioni mediche dichiarazione degli altri familiari etc).

La documentazione cartacea deve essere inviata presso la scuola di servizio.

Mobilità - PRESENTAZIONE DOMANDE



La **procedura cartacea** deve essere utilizzata:

- ➤ dal personale dichiarato soprannumerario dopo la data di scadenza del termine della presentazione della domanda (O. M. 203/2019);
- ➢ dai docenti che effettuano la mobilità professionale e territoriale (O.M. 203, all'art.2 lett. A) verso i posti delle discipline specifiche dei LICEI MUSICALI (art. 5 c. 2);
- ➤ Dal personale scolastico destinatario di nomina giuridica a tempo indeterminato successivamente al termine di presentazione delle domande di mobilità che è riammesso nei termini entro 5 giorni dalla nomina e nel rispetto dei termini ultimi per la comunicazione al SIDI delle domande di mobilità previsti, per ciascun ordine di scuola e tipo di personale, nell'apposita (O.M. 203, art.3 co. 2)

Mobilità - PROCEDIMENTO DEI TRASFERIMENTI E DEI PASSAGGI CCNI 2019/22 art.6



Alla mobilità può partecipare TUTTO il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (in deroga al vincolo triennale):

- a) Il personale docente interessato alla mobilità volontaria per ottenere una nuova titolarità in una scuola della stessa o di altra provincia.
- b) Il personale docente che ha perso la titolarità della sede per avere fruito dell'art. 36 del CCNL/07 per più di 3 anni (accettazione di incarichi a tempo determinato).
- c) Il personale docente interessato alla mobilità professionale, cioè al passaggio in altra classe di concorso o ruolo diverso.
- d) Il personale docente coinvolto nella mobilità d'ufficio individuato perdente posto nella scuola di titolarità per riduzione d'organico.
 - A tal fine le scuole devono definire le graduatorie interne per individuazione dei soprannumerari entro 15 gg. successivi alla data delle scadenze delle domande.

Mobilità - procedimento dei trasferimenti e dei passaggi ccni 2019/22



Il personale il cui rientro e restituzione al ruolo di provenienza viene disciplinato dal C.C.N.I., è tenuto a presentare domanda cartacea all'Ufficio scolastico regionale- Ufficio territorialmente competente rispetto alla provincia scelta per il rientro, entro il quindicesimo giorno precedente il termine ultimo per la comunicazione delle domande al SIDI per il proprio ruolo, ai fini dell'assegnazione della scuola di titolarità prima delle operazioni di mobilità. Nell'impossibilità di ottenere le sedi richieste, per mancanza di disponibilità, gli interessati sono riammessi nei termini e possono presentare domanda di mobilità al predetto ufficio, il quale la acquisisce al sistema informativo per l'assegnazione della titolarità definitiva nel corso delle operazioni di movimento.

Sedi carcerarie della scuola primaria

Prima delle operazioni di mobilità gli Uffici Scolastici procedono, su domanda degli interessati, ad assegnare la titolarità sulle sedi carcerarie ai docenti utilizzati negli ultimi 2 anni sulle predetti sedi. Ai fini dei 2 anni si considera anche l'anno in corso. La domanda si presenta in modalità cartacea.

Mobilità



Il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sulla mobilità ha durata triennale (2019/20, 2020/21, 2021/22), ma la mobilità resta annuale;

Prima di eseguire la mobilità, i docenti con incarico triennale, ivi inclusi i docenti con incarico triennale in scadenza al 31 agosto 2019, acquisiscono la titolarità sulla scuola di incarico.

I docenti titolari su ambito, privi di incarico su scuola, sono assegnati sulla provincia (art. 6 co. 8).

Mobilità - procedimento dei trasferimenti e dei passaggi



Non partecipano alla mobilità i docenti del terzo anno FIT con incarico di supplenza con un distinguo:

I docenti con supplenza annuale FIT (DDG 85/2018 – Graduatoria pubblicata entro 31/08/2018, all'esito positivo della prova finale verranno riconfermati con titolarità di scuola dal 1° settembre 2019 sulla sede di attuale servizio.

In caso di contrazione di posti nella scuola di servizio, il docente in questione assume la titolarità su scuola su un posto tra quelli rimasti disponibili, all'interno della provincia di riferimento, al termine delle operazioni di mobilità e comunque prima delle immissioni in ruolo (art. 6 c. 9)

" dalle disponibilità sono inoltre detratti a livello di singola istituzione scolastica, o a livello provinciale in caso di eventuale contrazione di organico, i posti e le cattedre dove è in servizio nell'a.s. 2018/19 il personale docente assunto a seguito della procedura concorsuale indetta con DDG 85/2018 ed inserito nelle graduatorie relative pubblicate entro il 31 agosto 2018.

Mobilità – Docenti terzo anno FIT



I posti per il personale docente individuato ai sensi del DM 631 del 25 settembre 2018 (graduatorie pubblicate entro il 31 dicembre 2018) saranno detratti dal contingente provinciale. (art. 8 c. 2 lett.d)

Mobilità

PERCENTUALE MOBILITA' III FASE E IMMISSIONI IN RUOLO



- > 50% alle immissioni in ruolo;(art.8 c. 5)
- > 50% alla mobilità, così suddiviso ;(art.8 c. 6):

L'eventuale posto dispari è assegnato ad anni alterni: 2019/20 alla mobilità; 2020/21 alle immissioni in ruolo; 2021/22 alla mobilità.

- ❖ 2019-20: 40 % ai trasferimenti interprovinciali e 10% ai passaggi;
- ❖ 2020-21: 30% ai trasferimenti interprovinciali e 20% ai passaggi;
- ❖ 2021-22: 25% ai trasferimenti interprovinciali e 25% ai passaggi.

Tali aliquote sono applicate fatti salvi gli accantonamenti richiesti e la sistemazione del soprannumero provinciale considerando distintamente le diverse tipologie di posto (comune/sostegno)

Mobilità – Preferenze esprimibili



Tutti i docenti, indipendentemente dal ruolo/grado di titolarità, potranno richiedere, con un'**unica domanda**, fino ad un **massimo di 15 preferenze** sia per i trasferimenti che per la mobilità professionale (passaggio di ruolo e/o di cattedra) (art. 6 c. 1).

Le 15 preferenze sono complessive per entrambi i movimenti (sia provinciali che interprovinciali e devono essere espresse attraverso i codici di :

- scuola;
- comune;
- distretto;
- provincia (solo nel caso della mobilità interprovinciale).

In caso di mobilità territoriale e di mobilità professionale saranno presentate distinte domande, fermo restando per ciascuna domanda il limite delle 15 preferenze (art. 6 c. 4)


Le preferenze espresse nella domanda sono esaminate nell'ordine riportato in quest'ultima (art. 6 c. 5)

Mobilità - Domande presentabili

preferenze in

totale)





Passaggio

di

ruolo

Alla mobilità professionale possono partecipare :

- a) chi ha superato il **periodo di prova**. ed è in possesso
- b) dell'abilitazione all'insegnamento richiesto.
- 1. I docenti che chiedono contemporaneamente il trasferimento e il passaggio di cattedra devono precisare nel modulo-modello di passaggio di cattedra a quale movimento (trasferimento/passaggio di cattedra) intendono dare precedenza (O.M 203/2019) In caso di assenza di tali indicazioni prevale il passaggio di cattedra.
- 2. E' possibile chiedere **più classi di concorso** con domande distinte. In tale caso è necessario indicare su ciascuna domanda l'ordine di preferenza. In caso di mancanza di indicazioni si segue l'ordine di elencazione del D.M. 39/99 (numerico)

- 1. Per un solo grado di scuola (Infanzia, Primaria, Sec. I grado, Sec. II grado). (O.M. art.3 co. 9)
- 2. Nell' ambito del singolo ruolo è possibile chiedere con domande distinte più classi di concorso appartenenti allo stesso ordine e grado di scuola.
 - In tale caso è necessario indicare su ciascuna domanda l'ordine di preferenza.
- 1. La domanda di passaggio di ruolo prevale sia sulla domanda di trasferimento sia sulla domanda di passaggio di cattedra.

Mobilità – indicazioni preferenze titolarità O.M. 203/2019 art.9



In caso di preferenza di comune, distretto o provincia possono inoltre essere espresse, le seguenti disponibilità:

- a) istruzione degli adulti, che comprende:
- corsi serali degli istituti di secondo grado
- centri territoriali riorganizzati nei centri provinciali per l'istruzione degli adulti
- b) sezioni carcerarie ove esprimibili
- c) sezioni ospedaliere
- d) licei europei

L'indicazione delle disponibilità vale per l'assegnazione dove sono presenti tali tipologie di scuole, senza tale specifica disponibilità non è possibile l'assegnazione a tali scuole.

O.M. 203/2019 co. 4

Il personale che avrà espresso la propria disponibilità all'insegnamento su detti posti, potrà essere assegnato alla sede, comuni, distretti o province che li comprendono anche con **punteggio inferiore** a quanti non abbiano espresso tale disponibilità. O.M. 203/2019 co. 5

Mobilità – indicazioni preferenze titolarità



Con una sola preferenza sintetica "Provincia" e possibile chiedere tutti gli istituti ubicati nell'area territoriale della provincia.

Non possono essere espresse ai fini del trasferimento sulla tipologia di posto di titolarità:

- a) Le preferenze coincidenti o comprensive dell'unità scolastica di titolarità o di incarico del docente;
- b) Fatta eccezione per i docenti soprannumerari che presentano domanda condizionata, i quali possono indicare nel modulo domanda anche la preferenza corrispondente alla provincia di titolarità.

Le cattedre orario esterne posso essere costituite anche tra scuole appartenenti a comuni diversi, consentendosi anche cattedre ad orario esterne tra corso diurno e corso serale e viceversa.

Mobilità – indicazioni preferenze titolarità



Per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, le modalità di assegnazione delle cattedre orario, sia nei movimenti a domanda sia nei trasferimenti d'ufficio, sono le seguenti:

- 1) in caso di preferenza puntuale (singola scuola o istituto) sono esaminate in stretto ordine sequenziale:
- a) le cattedre interne alle scuole;
- b) le cattedre orario esterne stesso comune;
- c) le cattedre orario esterne tra comuni diversi;
- 2) in caso di preferenza sintetica (comune, distretto, provincia) sono esaminate in stretto ordine sequenziale:
- a) le cattedre interne per ciascuna scuola o istituto compreso nella singola preferenza sintetica, secondo l'ordine del bollettino;
- b) le cattedre orario esterne con completamento all'interno del comune per ciascuna scuola o istituto, secondo l'ordine del bollettino;
- c) le cattedre orario esterne con completamento anche tra comuni diversi, secondo l'ordine del bollettino; Esclusivamente per la mobilità per l'anno scolastico 2019/2020 le lettere b) e c) dei punti 1) e 2) sono unificati, ovvero non sono distinte le cattedre esterne con completamento all'interno del comune e tra diversi comuni.

Mobilità – ACQUISIZIONE TITOLARITÀ



Secondo l'ordine di preferenze espresse il docente acquisisce la <u>titolarità su scuola</u>;

Qualora una domanda sia soddisfatta mediante la preferenza sintetica comune, distretto o provincia, al docente, viene assegnata la titolarità nella prima scuola disponibile secondo l'ordine del Bollettino Ufficiale.

In tale ipotesi, poiché con la preferenza sintetica si richiedono indifferentemente tutte le scuole comprese nel codice sintetico, la prima scuola con posto disponibile è assegnata al docente che l'ha richiesta con indicazione puntuale o più circoscritta a livello territoriale sia pure con punteggio inferiore ed al docente che ha espresso la preferenza sintetica viene assegnata la successiva scuola disponibile all'interno dell'espressa preferenza sintetica.

Mobilità – ACQUISIZIONE TITOLARITÀ



ASSEGNAZIONE AI PLESSI NELLE SCUOLE CON UNICO CODICE E PLESSI IN COMUNI DIVERSI

Qualora a seguito di contrazione di ore nell'organico di diritto, si costituisca ex novo una cattedra orario con completamento esterno, per l'assegnazione del personale ai plessi ubicati in comune diverso da quello della sede di organico è prevista la contrattazione d'istituto. Tale assegnazione deve essere stabilita salvaguardando la continuità didattica e il criterio di maggior punteggio nella graduatoria d'istituto, tenuto conto anche delle precedenze di cui all'art. 13.

Mobilità - Graduatoria d'istituto



Le graduatorie d'istituto sono distinte per tipologie di posto e di insegnamento e indicano per ciascun docente i punteggi attribuiti sulla base:

- a) Dei titoli posseduti entro il termine della presentazione della domanda;
- b) Delle tabelle allegate al CCNI (anzianità di servizio, esigenze di famiglia, titoli generali)
 considerando le precisazioni relative ai trasferimenti d'ufficio.

Qualora l'interessato non abbia dichiarato i titoli posseduti o documentato le situazioni che danno titolo all'esclusione dalla graduatoria (precedenze I, III, IV e VII dell'art. 13) il dirigente scolastico provvederà d'ufficio in base agli atti in suo possesso.

A parità di punteggio, la precedenza è determinata in base alla maggiore età anagrafica.

Mobilità – Soprannumerari pubblicazione graduatoria perdenti posto



I Dirigenti Scolastici entro 15 giorni successivi alle scadenze delle domande di trasferimento, formulano e affiggono all'albo della scuola le graduatorie di istituto per l'individuazione dei soprannumerari in base alla tabella annessa al CCNI.

GRADUATORIA UNICA PER I DOCENTI TITOLARI DI SCUOLA E I DOCENTI CON INCARICO TRIENNALE.

- Avverso tale graduatoria si può presentare RECLAMO entro 10 giorni dalla pubblicazione.
- Il Dirigente scolastico è tenuto ad esaminare il ricorso entro 10 giorni e ad apportare gli eventuali correttivi alla graduatoria.
- Il dirigente scolastico sulla base della nuova tabella organica e delle graduatorie di istituto, in caso di soprannumerarietà:
- ✓ notifica per <u>iscritto</u> immediatamente agli interessati la loro posizione di soprannumerario.

Mobilità – individuazione perdente posto



I docenti, per la medesima classe di concorso, sono da considerare in soprannumero ai fini del trasferimento d'ufficio nel seguente ordine :

- ➤ docenti di ruolo entrati a far parte dell'organico dell'autonomia o delle singole sedi di organico nei centri territoriali riorganizzati nei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, con decorrenza dal precedente primo settembre per mobilità a domanda, volontaria o assunti in ruolo;
- ➤ docenti di ruolo entrati a far parte dell'organico dell'autonomia o delle singole sedi di organico dei centri territoriali dagli anni scolastici precedenti quello di cui al punto sopra, ovvero dal precedente primo settembre per mobilità d'ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti in una delle preferenze espresse.

Mobilità – Soprannumerari pubblicazione graduatoria perdenti posto



Il personale individuato perdente posto successivamente alla scadenza dei termini ha 5 giorni di tempo dalla notifica per presentare la domanda di trasferimento e/o di passaggio.

Le nuove domande sostituiscono quelle eventualmente già presentate entro i termini.

I DOCENTI SOPRANNUMERARI

Se non soddisfatti nel comune di titolarità per carenza di posti, il trasferimento avviene in una scuola della provincia secondo l'ordine di viciniorietà tra comuni partendo dal comune di titolarità. In mancanza di posti restano in soprannumero sulla provincia.

Il personale individuato soprannumerario che non presenta domanda di trasferimento sarà in ogni caso trasferito d'ufficio.

Mobilità – Soprannumerari



DOCENTI IN ESUBERO PROVINCIALE

I docenti titolari in una provincia, ma privi di titolarità di scuola, partecipano alla mobilità a domanda volontaria. In caso di esito negativo della domanda volontaria vengono trasferiti d'ufficio su una scuola della provincia, prima delle operazioni di III fase, a partire dalla prima preferenza espressa secondo la tabella di viciniorità tra comuni.

Mobilità – Soprannumerari



Per ogni ordine di scuola e tipologia di posto si formulerà una graduatoria unica.

Qualora il docente perdente posto non presenti domanda di trasferimento (condizionata o no), ovvero nessuno dei posti richiesti sia disponibile, il docente medesimo viene trasferito d'ufficio :

- > in una scuola del comune di titolarità;
- in una scuola di un comune viciniore (sulla base dell'apposita tabella di viciniorietà); I trasferimento d'ufficio dei titolari di posto comune viene disposto considerando anche i posti di istruzione per l'età adulta.
- **Tale operazione segue** la mobilità dei titolari delle precedenze di cui all'art. 13 e **precede** nella sola provincia di titolarità, **i trasferimenti a domanda.**

Mobilità – esclusione dalla graduatoria d'istituto



Sono esclusi dalla graduatoria interna d'istituto per l'individuazione dei perdenti posto i beneficiari delle seguenti categorie (art. 13 del CCNI):

- Punto I) disabilità e gravi motivi di salute;
- > Punto III) personale disabile e personale che ha bisogno di particolari cure continuative;
- Punto IV)_- assistenza al coniuge, al figlio, al genitore (da parte del figlio unico in grado di prestare assistenza), al fratello o sorella convivente con l'interessato (nel caso in cui i genitori non possano provvedere all'assistenza del figlio perché totalmente disabile o in caso di scomparsa dei genitori medesimi) in situazione disabilità;

L'esclusione si applica solo se si è titolari o incaricati in una scuola ubicata nella stessa provincia del domicilio dell'assistito. Qualora la scuola di titolarità o di incarico sia in comune diverso o distretto sub comunale diverso da quello dell'assistito l'esclusione dalla graduatoria interna per l'individuazione del perdente posto si applica solo a condizione che sia stata presentata, per l'anno scolastico 2018/2019, domanda volontaria di trasferimento per il domicilio dell'assistito. Quanto sopra non si applica qualora la scuola di titolarità o di incarico comprenda sedi (plessi, sezioni associate) ubicate nel comune o distretto sub comunale del domicilio del familiare assistito.

Punto VII) - personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli Enti Locali; Per gli amministratori degli Enti Locali tale esclusione va applicata solo durante l'esercizio del mandato amministrativo e solo se titolari nella stessa provincia in cui esercitano il mandato.

Mobilità – I docenti che risultano essere in esubero nazionale



Potranno partecipare solo tra province diverse, quindi in terza fase, senza alcun diritto di precedenza e alla pari con gli altri docenti, Qualora non vengano soddisfatti verranno trasferiti d'ufficio al termine dei trasferimenti interprovinciali a domanda con assegnazione ad una sede appartenente ad una provincia secondo l'ordine di prossimità tra le province partendo dalla prima preferenza espressa.

Nel caso di mancata presentazione della domanda, il docente viene trasferito d'ufficio con punti zero partendo dalla provincia di immissione in ruolo.

Mobilità – Docenti perdenti posto

Il personale soprannumerario può:



- A. Presentare domanda di Trasferimento condizionata barrando il NO alla domanda "il docente soprannumerario intende comunque partecipare al movimento a domanda ?". (riportare il punteggio di soprannumerario nell'apposita casella del modulo domanda)
- B. Presentare domanda di Trasferimento barrando il SI alla domanda " il docente soprannumerario intende comunque partecipare al movimento a domanda ?".

Mobilità - Docente barra No

COSA PUO' VERIFICARSI:



A. nel corso dei movimenti, <u>si riforma</u> il posto nella scuola di titolarità :

il docente viene automaticamente riassorbito nell'organico di istituto con conseguente annullamento della sua domanda di trasferimento.

Per la scuola primaria e dell'infanzia l'assorbimento in organico avviene anche su tipologia di posti diversi di quelli di titolarità, se richiesti dall'interessato nella domanda di trasferimento.

Per la scuola secondaria la titolarità si mantiene anche nell'ipotesi che si formi una cattedra oraria esterna.

B. nella scuola di titolarità <u>non</u> si riforma il posto:

la domanda di trasferimento viene esaminata nell'ordine delle preferenze espresse, senza alcuna precedenza, con il punteggio che gli compete per i trasferimenti a domanda. In caso di accoglimento della domanda condizionata l'insegnante si considera comunque come trasferito d'ufficio.

C. Qualora il docente perdente posto non presenti domanda di trasferimento (condizionata o no) ovvero nessuno dei posti richiesti sia disponibile, il docente medesimo viene trasferito d'ufficio in una scuola del comune di titolarità.

In subordine, l'insegnante viene trasferito in una scuola di un comune viciniore sulla base dell'apposita tabella di viciniorietà.

Mobilità – Docente barra No



Nei casi b-c l'interessato ha diritto per 8 anni: SNALS-CONFSAL

- a. al rientro con precedenza assoluta nella scuola di precedente titolarità, purché produca ogni anno domanda di trasferimento per rientrare nella scuola di precedente titolarità.
 - La scuola di rientro deve essere indicata come prima preferenza nel modulo domanda .Inoltre l'interessato deve riportare nella apposita casella del modulo-domanda la denominazione ufficiale della scuola, circolo o istituto da cui è stato trasferito come soprannumerario e compilare la relativa « dichiarazione di servizio continuativo».
 - Il <u>diritto</u> al <u>rientro</u> con precedenza negli anni successivi <u>decade</u> :
- ✓ per mancata presentazione per un anno della domanda di trasferimento.
- ✓ qualora l'interessato ometta di indicare la scuola da cui è stato trasferito nell'ultimo ottennio nell'apposita casella del modulo domanda, oppure non la richieda come prima preferenza.
- ✓ non si alleghi la <u>« dichiarazione di servizio continuativo»</u>
- b. al mantenimento del punteggio relativo alla continuità di servizio e del bonus (docenti 10 punti) allegare dichiarazione personale. (vedi nota 5ter)
- c. a produrre domanda di **utilizzazione** nella scuola di precedente titolarità , ovvero in una scuola ad essa viciniore.

Mobilità - Docente barra Si



COSA PUO' VERIFICARSI:

- a) il docente <u>ottiene</u> il trasferimento a domanda su una delle preferenze richieste, anche se viene a cessare la sua posizione di soprannumerario.
 - Il trasferimento viene effettuato senza alcuna particolare precedenza e con il punteggio spettante per il trasferimento a domanda
- c) il docente <u>non ottiene</u> il trasferimento , è quindi trasferito d'ufficio in una scuola della provincia di titolarità secondo la tabella di viciniorietà.
 - In tal caso vengono meno sia il diritto di precedenza nel rientro nella scuola di precedente titolarità che la valutazione della continuità di servizio.

Mobilità 2019/20 – Licei musicali



La domanda di mobilità, sia territoriale che professionale, nei Licei musicali, deve essere presentata in modalità cartacea (art. 5 c. 7).

Posti disponibili:

Per l'anno scolastico 2019/2020, (art.5 comma 1 del CCNI) tutti i posti degli insegnamenti specifici di indirizzo disponibili nei Licei musicali in base alla dotazione organica di diritto per il 2019/2020 sono ripartiti, prima delle operazioni di mobilità, nel seguente modo:

- > il 50% viene accantonato per le nuove assunzioni
- > il 50% è destinato alla mobilità territoriale e professionale
- Per l'a. s. 2019/20 il posto dispari o unico è destinato alla mobilità professionale e territoriale

Mobilità 2019/20 – Licei musicali- domanda di passaggio



Per l'a. s. 2019/2020 prima delle operazioni di mobilità ed entro i termini stabiliti nell'O.M. 203/19, i docenti a tempo indeterminato che hanno prestato servizio, anche parzialmente utilizzati, almeno per un anno nella specifica disciplina ovvero sulla specifica classe di concorso per la quale chiedono il passaggio nei licei musicali, possono presentare domanda cartacea di passaggio (di ruolo o di cattedra) sia nel Liceo musicale di attuale servizio che in altri Licei musicali della provincia, anche se titolari in provincia diversa da quella di utilizzazione. A tal fine dichiarano tutti gli anni di servizio effettivamente prestati nella specifica disciplina ovvero sulla specifica classe di concorso per la quale chiedono il passaggio, ivi compresi quelli prestati per l'intero anno scolastico con contratto a tempo determinato (ai sensi dell'art.11 comma 14 della Legge n.124/99). Si valuta anche l'anno scolastico in corso (art. 5 c. 2).

Nota 1- per anno di servizio con contratto a tempo determinato si intende un periodo di effettivo servizio di almeno 180 giorni

I docenti in possesso dei requisiti di cui al c. 2 possono chiedere il passaggio anche in attesa della conferma in ruolo (art. 5 c. 6).

Mobilità 2019/20 – Licei musicali

Graduatorie provinciali docenti con almeno un anno di servizio nella classe di concorso richiesta



Ciascun Ufficio scolastico territoriale provvede a definire le rispettive graduatorie provinciali, per ciascuna classe di concorso, sulla base degli anni di servizio prestati nei Licei musicali della medesima provincia. Tali graduatorie, sono utilizzate ai fini dell'individuazione degli aventi diritto al passaggio nei posti specifici dei Licei musicali nei limiti dei posti destinati alla mobilità (art. 5 c. 4).

I docenti in possesso dei requisiti richiesti, che presentano domanda di passaggio nei Licei musicali vengono graduati nella graduatoria in base al numero degli anni di servizio svolti nella specifica disciplina ovvero sulla specifica classe di concorso per la quale richiedono il passaggio, ivi compresi quelli prestati per l'intero anno scolastico con contratto a tempo determinato ai sensi dell'art. 11 c. 14 L. 124/99) e, a parità di anni di servizio, vengono posizionati in graduatoria secondo le tabella di cui all'allegato 2 –mobilità professionale (art. 5 c. 3).

Mobilità 2019/20 – Licei musicali

SNALS SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO LAVORATORI S C U O L A SNALS-CONFSAL

Trasferimento provinciale nei Licei musicali

La mobilità territoriale provinciale viene disposta dopo le operazioni di passaggio con conferma della sede di servizio 2018/19 per i docenti che ne hanno diritto.

Al termine di questi passaggi vengono disposti i trasferimenti provinciali su tutti i posti rimasti liberi, compresi quelli accantonati per le immissioni in ruolo.

I trasferimenti vengono disposti sulla base del punteggio, valutato secondo la tabella di valutazione allegata al CCNI (Allegato 2 – Tabella A, valida per i trasferimenti), con i punteggi relativi alle domande di trasferimento a domanda (art. 5 c. 7).

Mobilità 2019/20 – Licei musicali

Mobilità professionale dei docenti non destinatari della conferma di sede



Dopo i trasferimenti provinciali vengono disposti i passaggi (di cattedra e di ruolo) dei docenti, aventi titolo al passaggio, non destinatari della conferma nella stessa scuola di attuale servizio, nelle sedi residue dopo la mobilità territoriale provinciale, fermo restando l'accantonamento del 50% dei posti per le immissioni in ruolo (art. 5 c. 8).

Successivamente gli Uffici scolastici territoriali provvedono a graduare, in base ai titoli previsti nella Tabella B allegata al CCNI, valida per la mobilità professionale, i docenti aspiranti al passaggio di cattedra o di ruolo provinciale, in possesso dei requisiti di cui al <u>DPR 19/16</u> così come modificato dal <u>DM 259/17</u>. I movimenti verranno, quindi, disposti sui posti rimasti liberi dopo le precedenti operazioni (art. 5 c. 9)

Mobilità 2019/20 – Licei musicali- sintesi sull'ordine delle operazioni



Sequenza operativa ai fini delle operazioni dell'anno scolastico 2019/2020 con effetti a far data dal 01.09.2019

| Ordine delle operazioni | Descrizione | Note |
|----------------------------|---|----------|
| 1 | Ripartizione del 50% delle disponibilità più il posto dispari, o unico ai fini della mobilità. | Comma 1 |
| 2 | Fissazione termini e acquisizione domande di passaggio di cattedra e di ruolo dei docenti a tempo indeterminato nonché di trasferimento | Comma 2 |
| | provinciale. | Comma 7 |
| | | Comma 9 |
| 3 | Compilazione e pubblicazione delle graduatorie provinciali ai sensi del comma 3 dell'art. 5 degli aspiranti al passaggio di cattedra e/o di ruolo aventi titolo al passaggio e degli esclusi. | Comma 4 |
| 4 | Conferma prioritaria degli aventi diritto al passaggio nel caso in cui, tra le disponibilità complessive il posto sia disponibile nello stesso liceo musicale di servizio nel corrente a.s. 2018/2019. | Comma 5 |
| 5 | Trasferimenti provinciali su tutti i posti disponibili, fatta eccezione di quelli già assegnati per conferma e compresi quelli accantonati per le immissioni in ruolo sulla base del punteggio per i trasferimenti di cui alla tabella dell'allegato 2 e tenendo conto delle precedenze di cui all'art. 13. | Comma 7 |
| 6 | Passaggi per gli aventi titolo non destinatari della conferma nello stesso liceo musicale di attuale servizio, in altri licei musicali richiesti, fermo | Comma 8 |
| | restando l'accantonamento del 50% dei posti per le immissioni in ruolo. | Comma 9 |
| 7 | Sui posti destinati alla mobilità rimasti eventualmente disponibili al termine delle precedenti operazioni, si effettuano i trasferimenti e i passaggi da altra provincia sempre sulla base del punteggio di cui alla tabella allegato 2. | Comma 10 |

Mobilità 2019/20 – Licei musicali- sintesi sull'ordine delle operazioni



Per gli anni scolastici 2020/21 e 2021/22, che rientrano nel triennio di validità del nuovo CCNI, il 50% dei posti disponibili al termine delle operazioni di I e II fase (trasferimenti provinciali) viene sempre accantonato per le nuove assunzioni.

L'eventuale posto unico o dispari è assegnato, rispettivamente, alle assunzioni in ruolo nell'a.s. 2020/21 e alla mobilità nell'a.s. 2021/22.

Mobilità professionale e trasferimento interprovinciale 2020/21

Al termine delle operazioni di I e II fase, i posti destinati ai trasferimenti interprovinciali e alla mobilità professionale (50%) sono ripartiti per la III fase nel seguente modo:

- 30% alla mobilità professionale provinciale
- 20% a quella territoriale interprovinciale

Mobilità 2019/20 – Licei musicali- sintesi sull'ordine delle operazioni



Al termine delle operazioni di I e II fase, i posti ad destinati ai trasferimenti interprovinciali e alla mobilità professionale (50%) sono ripartiti per la III fase nel seguente modo:

- 25% alla mobilità professionale provinciale
- > 25% a quella territoriale interprovinciale

L'eventuale frazione di posto nella ripartizione di quelli destinati alla mobilità si arrotonda a favore della frazione maggiore. In caso di frazione pari si arrotonda a favore della mobilità professionale.

Sia la mobilità territoriale che professionale provinciale (passaggi di cattedra e di ruolo) per il biennio 2020/21 e 2021/22 verso i posti degli insegnamenti specifici dei Licei musicali si effettua con le regole generali sulla base della tabella di valutazione allegata al CCNI (Allegato 2 – Tabella A, per mobilità territoriale e Tabella B, per mobilità professionale).



Le precedenze dell'art. 13, si applicano <u>soltanto</u> alle operazioni di trasferimento, eccetto la precedenza indicata al punto:

- (emodializzati e non vedenti) che si applica anche alla mobilità professionale.
- In caso di parità di precedenza e di punteggio, prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica.
- Per avvalersi della precedenza nei trasferimenti bisogna **prioritariamente** indicare almeno una scuola del comune per il quale si ha diritto alla precedenza oppure il codice sintetico del predetto comune.
- La mancata indicazione del comune o distretto preclude la possibilità di accoglimento della precedenza sia per il comune (o distretto) che per eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l'annullamento dell'intera domanda. In tali casi le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda volontaria senza diritto di precedenza.



Resta inteso che per prima preferenza si intende sempre la prima delle preferenze relative alla provincia per la quale si esercita il diritto di precedenza; pertanto è possibile indicare prima preferenze relative ad altre provincie.

Per le tre precedenze sotto elencate è obbligatorio l'inserimento del codice del comune anche se non si dovessero esprimere preferenze relative ad altri comuni:

- 1. Assistenza al coniuge, ed al figlio con disabilità; assistenza da parte di chi esercita la tutela legale; Assistenza da parte del figlio referente unico al genitore con disabilità.
- 2. Personale coniuge di militare o di categoria equiparata.
- 3. Personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali.



In caso di parità di precedenza e di punteggio, prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica.

- I) DISABILITA' E GRAVI MOTIVI DI SALUTE.
- Nelle operazioni di mobilità territoriale e professionale, indipendentemente dalla provincia di provenienza dell'interessato, viene riconosciuta una precedenza assoluta, a tutto il personale docente, che si trovi, nell'ordine, in una delle seguenti condizioni:
 - 1. personale scolastico docente non vedente (art. 3 della Legge 28 marzo 1991 n. 120);
 - 2. personale emodializzato (art. 61 della Legge 270/82).
- Il docente viene trattato con precedenza su tutte le preferenze di scuola indicate e su tutte le preferenze ai fini della titolarità.
- A. Contrassegnare l'apposita casella del modulo domanda.
- B. Produrre la documentazione che attesti il diritto alla precedenza.



II. PERSONALE TRASFERITO D'UFFICIO NEGLI ULTIMI OTTO ANNI RICHIEDENTE IL RIENTRO NELLA SCUOLA O ISTITUTO DI PRECEDENTE TITOLARITA'.

- A. RIPORTARE nell'apposita casella del modulo domanda la denominazione ufficiale della scuola, circolo, istituto da cui si è stati trasferiti quale soprannumerario.
- B. COMPILARE la relativa "dichiarazione di servizio continuativo" all. F.

Tale precedenza spetta a condizione che gli interessati abbiano:

- a) Prodotto domanda di rientro per ciascun anno scolastico dell'ottennio;
- b) Richiedano, come prima preferenza la scuola dalla quale sono stati trasferiti d'ufficio
- La precedenza in esame si applica all'interno della provincia e della tipologia di titolarità al momento dell'avvenuto trasferimento d'ufficio o a domanda condizionata (posto comune e/o cattedra, posto di sostegno).
- Non opera, quindi, nei casi di modifica della provincia di titolarità o di mobilità professionale.
- Per le altre preferenze comprese nel comune a cui appartiene la scuola di precedente titolarità gli interessati usufruiscono della precedenza di cui al successivo punto IV).

La precedenza non vale per il passaggio di Ruolo/Cattedra.



III. PERSONALE CON DISABILITA' E PERSONALE CHE HA BISOGNO DI PARTICOLARI CURE CONTINUATIVE.

La precedenza nei trasferimenti viene riconosciuta, in ciascuna delle tre fasi, nel seguente ordine:

1. disabili di cui all'art. 21 della Legge 104 cioè con grado di invalidità superiore ai 2/3 o con minorazioni ascritte alla prima, seconda e terza categoria della Tabella A annessa alla Legge n.648 del 10/08/1950;

- A. Contrassegnare l'apposita casella del modulo domanda.
- B. Produrre documentazione:
- 1. situazione disabilità non necessariamente grave (art.3 co.1 104/92
- 2. grado di invalidità civile > 2/3.

Le certificazioni possono anche essere distinte, ma entrambe necessarie.

Il personale, può usufruire di tale precedenza **all'interno** e per la provincia in cui è ubicato il comune di residenza, a condizione che abbia espresso come prima preferenza il predetto comune di residenza o distretto sub-comunale oppure una o più istituzioni scolastiche comprese in esso. La preferenza sintetica per il predetto comune è obbligatoria prima di esprimere preferenze per altro comune. In caso in cui nel comune non esistano scuole esprimibili è possibile indicare una scuola di un comune viciniore ovvero una scuola con sede di organico in altro comune anche non viciniore che abbia una sede/plesso nel comune di residenza.



III. PERSONALE CON DISABILITA' E PERSONALE CHE HA BISOGNO DI PARTICOLARI CURE CONTINUATIVE.

La precedenza nei trasferimenti viene riconosciuta, in ciascuna delle tre fasi, nel seguente ordine:

- 2. personale (non necessariamente disabile) che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia);
- A. Contrassegnare l'apposita casella del modulo domanda.
- B. Produrre la documentazione rilasciata dall'A.S.L. di competenza dalla quale deve risultare l'assiduità della terapia e l'istituto dove viene effettuata.

Il personale può usufruire di tale precedenza all'interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di cura a condizione che abbia espresso come prima preferenza una o più istituzioni scolastiche o distretto compresi nel predetto comune ovvero preferenza sintetica per il comune di cura prima di altre preferenze. In caso in cui nel comune non esistano scuole esprimibili è possibile indicare una scuola di un comune viciniore ovvero una scuola con sede di organico in altro comune anche non viciniore che abbia una sede/plesso nel comune di cura.



III. PERSONALE CON DISABILITA' E PERSONALE CHE HA BISOGNO DI PARTICOLARI CURE CONTINUATIVE.

La precedenza nei trasferimenti viene riconosciuta, in ciascuna delle tre fasi, nel seguente ordine:

3. Personale di cui alle categorie previste dal comma 6 dell'art. 33 legge 104/92

- A. Contrassegnare l'apposita casella del modulo domanda.
- B. Produrre la documentazione dove deve risultare la situazione di gravità della disabilità di cui all'art.3 co 3 lg.104/92

Il personale, può usufruire di tale precedenza **all'interno** e per la provincia in cui è ubicato il comune di residenza, a condizione che abbia espresso come prima preferenza il predetto comune di residenza o distretto sub-comunale oppure una o più istituzioni scolastiche comprese in esso. La preferenza sintetica per il predetto comune è obbligatoria prima di esprimere preferenze per altro comune. In caso in cui nel comune non esistano scuole esprimibili è possibile indicare una scuola di un comune viciniore ovvero una scuola con sede di organico in altro comune anche non viciniore che abbia una sede/plesso nel comune di residenza.



IV

ASSISTENZA AL CONIUGE, ED AL FIGLIO CON DISABILITA'; ASSISTENZA DA PARTE DEL FIGLIO REFERENTE UNICO AL GENITORE CON DISABILITA'; ASSISTENZA DA PARTE DI CHI ESERCITA LA TUTELA LEGALE.

GENITORI anche ADOTTIVI- (precedenza riconosciuta ad entrambi) che assistono il figlio disabile in situazione di gravità.

- A. Contrassegnare l'apposita casella del modulo domanda
- B. Produrre documentazione situazione disabilità del figlio. (art.3 co. 3 legge 104/92).

(la disabilità del figlio, anche maggiorenne, può NON essere permanente ma anche "rivedibile").

Qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all'assistenza perché totalmente inabili o scomparsi la precedenza viene riconosciuta ANCHE AD UNO DEI FRATELLI o delle SORELLE CONVIVENTI del soggetto disabile o chi esercita la tutela legale. Il soggetto che assiste il fratello o la sorella con disabilità grave per fruire della precedenza deve:

- 1. comprovare la CONVIVENZA (obbligatoria) con il soggetto disabile
- 2. comprovare lo stato di totale inabilità dei genitori con idonea documentazione medica
- C) Esprimere (OBBLIGATORIO) come prima preferenza il comune o distretto sub comunale, in caso di comuni con più distretti, ove risulta domiciliato il soggetto disabile¹.



IV

ASSISTENZA AL CONIUGE, ED AL FIGLIO CON DISABILITA'; ASSISTENZA DA PARTE DEL FIGLIO REFERENTE UNICO AL GENITORE CON DISABILITA'; ASSISTENZA DA PARTE DI CHI ESERCITA LA TUTELA LEGALE.

Con la reintroduzione dei codici comune e distretto chi si avvale della precedenza di cui all'art. 33 commi 5 e 7 della legge 104/92 ne può beneficiare a condizione che abbia espresso come prima preferenza il comune o distretto sub comunale (in caso di comuni con più distretti) ove risulti domiciliato il disabile che assiste. Tale precedenza resta anche qualora, prima del predetto comune o distretto sub comunale, vengano indicate una o più istituzioni scolastiche comprese in essi.



IV

ASSISTENZA AL CONIUGE, ED AL FIGLIO CON DISABILITA'; ASSISTENZA DA PARTE DEL FIGLIO REFERENTE UNICO AL GENITORE CON DISABILITA'; ASSISTENZA DA PARTE DI CHI ESERCITA LA TUTELA LEGALE.

CONIUGE che assiste l'altro coniuge disabile in situazione di gravità.

- A. Contrassegnare l'apposita casella del modulo domanda
- B. Produrre documentazione situazione disabilità del coniuge. (art.3 co. 3 legge 104/92).
- C) Esprimere (OBBLIGATORIO) come prima preferenza il comune o distretto sub comunale, in caso di comuni con più distretti, ove risulta domiciliato il soggetto disabile¹.



IV

ASSISTENZA AL CONIUGE, ED AL FIGLIO CON DISABILITA'; ASSISTENZA DA PARTE DEL FIGLIO REFERENTE UNICO AL GENITORE CON DISABILITA'; ASSISTENZA DA PARTE DI CHI ESERCITA LA TUTELA LEGALE.

FIGLIO che assiste un genitore in situazione di disabilità grave (permanente) in qualità di REFERENTE UNICO - (sono esclusi i trasferimenti Interprovinciali) Contrassegnare l'apposita casella del modulo domanda

- A. Produrre documentazione situazione disabilità permanente del genitore. (art.3 co. 3 legge 104/92).
- B. Produrre la documentazione del giudice del tribunale competente che attesti la condizione di "TUTORE LEGALE".
- C. Esprimere (OBBLIGATORIO) come prima preferenza il comune o distretto sub comunale, in caso di comuni con più distretti, ove risulta domiciliato il soggetto disabile¹.



IV

ASSISTENZA AL CONIUGE, ED AL FIGLIO CON DISABILITA'; ASSISTENZA DA PARTE DEL FIGLIO REFERENTE UNICO AL GENITORE CON DISABILITA'; ASSISTENZA DA PARTE DI CHI ESERCITA LA TUTELA LEGALE.

FIGLIO che assiste un genitore in situazione di disabilità grave (permanente) in qualità di REFERENTE UNICO- (sono esclusi i trasferimenti Interprovinciali)

La precedenza viene riconosciuta in presenza di tutte le sottoelencate condizioni:

- 1. documentata impossibilità del coniuge di provvedere all'assistenza per motivi oggettivi (autocertificazione);
- 2. documentata impossibilità di ciascun altro figlio di effettuare l'assistenza al genitore disabile in situazione di gravità per ragioni esclusivamente oggettive tali da non consentire l'effettiva assistenza nel corso dell'anno scolastico (autocertificazione di ogni figlio);
- La **documentazione** rilasciata dagli altri figli **non** è **necessari**a laddove il **figlio** richiedente la precedenza in qualità di **referente unico**, sia anche l'**unico figlio convivente** con il genitore disabile (la **convivenza** deve essere documentata dall'interessato con **dichiarazione personale**).
- La convivenza sussiste anche in tutte le situazioni in cui sia il disabile che il soggetto che lo assiste abbiano la residenza nello stesso comune, riferita allo stesso indirizzo, stesso numero civico anche se interni diversi. (Cir. Min. Lavoro e Politiche Sociali del 18/02/2010 prot. 3884)
- 3. essere anche l'unico figlio che ha chiesto di fruire **periodicamente** nell'anno scolastico in cui si presenta la domanda di mobilità, dei 3 giorni di permesso retribuito mensile per l'assistenza ovvero del congedo straordinario ai sensi dell'art. 42 comma 5 del D.L.vo 151/2001.
- In assenza anche di una sola delle suddette condizioni il figlio referente unico potrà fruire della precedenza prevista dalla mobilità provinciale esclusivamente nelle operazioni di assegnazione provvisoria.
- La precedenza vale solo per la provincia di titolarità del dipendente (Mobilità Provinciale).

Il figlio che assiste il genitore in situazione di gravità ha diritto ad usufruire della precedenza tra PROVINCE DIVERSE esclusivamente nelle operazioni di assegnazione provvisoria, fermo restando il diritto a presentare la domanda di mobilità.



V

> PERSONALE TRASFERITO D'UFFICIO NEGLI ULTIMI OTTO ANNI CHE RICHIEDE IL RIENTRO NEL COMUNE DI PRECEDENTE TITOLARITA'.

Il personale scolastico beneficiario della precedenza per il rientro nella scuola, circolo o istituto di precedente titolarità di cui al **precedente punto II)** ha titolo, con precedenza rispetto ai movimenti della seconda fase, a rientrare a domanda, nell'ottennio successivo al trasferimento d'ufficio, nel comune di precedente titolarità.

- **A.** INDICARE nell'apposita casella del modulo domanda la scuola o il comune dal quale si è stati trasferiti d'ufficio o, in assenza di posti ivi richiedibili, il comune più vicino secondo le tabelle di viciniorietà.
- **B. COMPILARE** la relativa **"dichiarazione di servizio continuativo" all. F. (per** l'ottennio è attribuito il punteggio della continuità di servizio **e,** a tale scopo, deve essere attestato l'anno del trasferimento d'Ufficio).
- C. INDICARE tra le preferenze il comune di rientro. Qualora non esistano posti richiedibili in detto comune, le condizioni per la fruizione della precedenza sono riferite al comune più vicino secondo le apposite tabelle di viciniorietà.
- Detta precedenza opera esclusivamente nel comune di titolarità al momento dell'avvenuto trasferimento d'ufficio (posto comune e/o cattedra, posto di sostegno).

Il docente viene trattato con precedenza su tutte le preferenze di scuola indicate nel comune o distretto dove esercita la precedenza.



VI

PERSONALE CONIUGE DI MILITARE O DI CATEGORIA EQUIPARATA.

- A) Contrassegnare l'apposita casella del modulo domanda.
- B) Presentare:
 - 1) una dichiarazione dell'ufficio ove presti servizio il coniuge dalla quale risulti che lo stesso è stato trasferito d'autorità;
 - 2) una dichiarazione dalla quale emerga la convivenza.
- C) L'indicazione della preferenza sintetica per l'intero comune di ricongiungimento, ovvero per il distretto scolastico per i comuni suddivisi in più distretti è obbligatoria.

In base al disposto dell'art. 17, legge 28.07.1999 n. 266 e dell'art. 2, legge 29/03/2001 n. 86, il personale scolastico **coniuge convivente** rispettivamente del personale militare o di categoria equiparata nonché i coniugi di coloro cui viene corrisposta l'indennità di pubblica sicurezza e che si trovi nelle condizioni previste dalle citate norme, ha titolo, nelle operazioni di seconda e terza fase riguardanti i trasferimenti, alla precedenza a condizione che la prima preferenza espressa nel modulo domanda si riferisca al comune nel quale è stato trasferito d'ufficio il coniuge, ovvero abbia eletto domicilio all'atto del collocamento in congedo.

In mancanza di sedi richiedibili va indicata una preferenza relativa al comune viciniore.



VII

> PERSONALE CHE RICOPRE CARICHE PUBBLICHE NELLE AMMINISTRAZIONI DEGLI ENTI LOCALI.

Tale personale, durante l'esercizio del mandato usufruisce della precedenza nelle operazioni di II e III fase a condizione che indichino come prima preferenza il comune dove esercitano il proprio mandato. L'indicazione della preferenza sintetica è obbligatoria.

VIII

> PERSONALE CHE RIPRENDE SERVIZIO AL TERMINE DELL'ASPETTATIVA SINDACALE.

Ha diritto nei trasferimenti interprovinciali alla precedenza (III fase) per la provincia dove ha svolto attività sindacale e nella quale risulti domiciliato da almeno tre anni. Il possesso del requisito deve essere documentato con apposita dichiarazione sotto la propria responsabilità.

Mobilità – Personale educativo



Il personale educativo sia maschile che femminile può richiedere il trasferimento sia per i convitti maschili che per gli educandati femminili. La domanda di trasferimento sarà presentata on line sul sito istanze on line. Con la domanda si possono esprimere max 15 preferenze (scuole, comuni, distretto province) tenendo conto che non si possono indicare più di nove province oltre quello di titolarità. Il passaggio di ruolo per la scuola infanzia e primaria prevede il possesso della laurea in scienze della formazione primaria o diploma dell'istituto magistrale conseguito entro il 2001/2002.

Mobilità – Personale ATA



Il personale ATA, qualora lo voglia, può produrre due domande: per la provincia di titolarità e per un'altra provincia. Le due domande vanno presentate congiuntamente e, ovviamente, l'accoglimento del trasferimento interprovinciale fa sì che non si tenga conto della domanda di trasferimento provinciale. Per quanto riguarda le preferenze esprimibili e le precedenze si rimanda alla trattazione precedente. Anche per la valutazione dell'anzianità di servizio nella domanda di trasferimento il servizio preruolo o quello di altro ruolo prestato nella stessa area anche di diverso profilo viene valutato alla stregua di quello di ruolo. Per quanto attiene al punteggio da attribuire si rimanda alla Tabella E allegata al C.C.N.I.

Al personale ex co.co.co. transitato nei profili ATA (assistenti amministrativi, assistenti tecnici e collaboratori scolastici) verrà assegnata la titolarità sulla sede di assegnazione del corrente anno scolastico e, pertanto, non potranno partecipare alla mobilità per l'a.s. 2019/2020.